



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 307/2023

dell'8 dicembre 2023

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1383]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1329 della Commissione, del 29 giugno 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche del glicerolo (E 422), degli esteri poliglicerici degli acidi grassi (E 475) e del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1428 della Commissione, del 7 luglio 2023, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1333 della Commissione, del 29 giugno 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus fijiensis* CBS 589.94 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), che modifica il regolamento (CE) n. 1811/2005 e abroga il regolamento (CE) n. 1259/2004 ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1333 abroga il regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. al punto 1zzr (Regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32023 R 1333**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1333 della Commissione, del 29 giugno 2023 (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 106)";

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.6.2023, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 175 del 10.7.2023, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 166 del 30.6.2023, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8.

2. dopo il punto 504 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1173 della Commissione) è inserito il punto seguente:
"505. **32023 R 1333**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1333 della Commissione, del 29 giugno 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus fijiensis* CBS 589.94 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), che modifica il regolamento (CE) n. 1811/2005 e abroga il regolamento (CE) n. 1259/2004 (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 106).";
3. il testo del punto 1zs (Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XII è così modificato:

1. al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32023 R 1329**: Regolamento (UE) 2023/1329 della Commissione, del 29 giugno 2023 (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 66)";
2. al punto 69 (Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:
"— **32023 R 1329**: Regolamento (UE) 2023/1329 della Commissione, del 29 giugno 2023 (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 66)
"— **32023 R 1428**: Regolamento (UE) 2023/1428 della Commissione, del 7 luglio 2023 (GU L 175 del 10.7.2023, pag. 6)".

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2023/1329 e (UE) 2023/1428 nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1333 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFFHAUSER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.